

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DELL'11 GIUGNO 2020

(omissis)

– Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Alesii riferiscono che con L. 6 giugno 2020 n. 41 è stato convertito il D.L. 22/2020 che, all'art. 6, comma 3, aveva introdotto alcune modifiche riguardanti lo svolgimento della pratica forense nel periodo di emergenza sanitaria.

La legge di conversione n. 41/2020, con riferimento alla riduzione del tirocinio da diciotto a sedici mesi, aggiunge al testo del decreto la seguente frase: *“independentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea”*.

Pertanto, in virtù di quanto previsto dalla legge di conversione: *“è ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247 per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, “independentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea”*.

Ciò premesso, anche al fine di rispondere alle numerose richieste di chiarimenti che quotidianamente pervengono agli Uffici dell'Ordine, propongono di evidenziare sul sito istituzionale e sui canali di comunicazione che la riduzione a sedici mesi è rivolta a coloro *“hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18”* ovvero nella *“ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019...”* indipendentemente dalla data della seduta di laurea.

(omissis)

Il Consiglio approva con delibera esecutiva